



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

XLIII GIORNATA DELL'AMBIENTE

IL DIRITTO DELL'AMBIENTE A 40 ANNI DALL'ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

3 GIUGNO 2026

A B S T R A C T

Comitato ordinatore: Dario MANTOVANI (Lincoo, Collège de France), Barbara POZZO (Lincoo, Università dell'Insubria), Aldo TRAVI (Lincoo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano).

PROGRAMMA

Il diritto dell'ambiente riguarda ormai un insieme di questioni complesse, che si sviluppano a livello nazionale, europeo e internazionale, in risposta alle sfide ambientali globali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l'inquinamento, la governance transnazionale, la responsabilità delle imprese, così come i nuovi diritti delle generazioni future.

Il convegno intende analizzare le diverse prospettive che hanno condizionato l'evoluzione del diritto ambientale negli ultimi decenni, in particolare per quanto concerne il diritto internazionale, il diritto europeo e il diritto nazionale nei suoi diversi ambiti.

In particolare, verranno trattate le principali linee evolutive del diritto internazionale, del diritto europeo e del diritto nazionale.

Per quanto concerne il diritto internazionale dell'ambiente, questo si sviluppa nel corso del XX secolo con una progressiva accelerazione negli ultimi decenni, determinata dall'acquisita consapevolezza che solo una normativa a livello sovranazionale possa risultare efficace per risolvere in modo appropriato i problemi ambientali di ordine globale. Con la Conferenza di Rio nel 1992, si assiste all'avvio di una nuova fase del diritto internazionale ambientale: la cooperazione internazionale non viene più soltanto riferita alla prevenzione dei fenomeni di inquinamento transfrontaliero, ma viene estesa ai fenomeni c.d. globali, che possono pregiudicare equilibri naturali essenziali ai fini del mantenimento delle condizioni di vita sulla terra. In particolare, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (Framework Convention on Climate Change, FCCC), entrata in vigore nel 1994, segna il quadro di riferimento per tutta la successiva evoluzione a livello europeo e nazionale per quanto concerne la disciplina del cambiamento climatico.

Dall'altro lato, anche le Corti internazionali ed in particolare quella dei diritti umani di Starsburgo hanno svolto un ruolo importante nel rispondere alle nuove istanze ambientali e climatiche.

Per quanto concerne il diritto dell'Unione Europea, con la previsione di una specifica competenza in campo ambientale nell'Atto Unico Europeo nel 1986, si assiste alla proliferazione di tutta una serie di normative volte a proteggere l'ambiente in tutte le sue forme. Oggi come oggi, la maggior parte del diritto ambientale dei sistemi giuridici nazionali è di origine europea, ciò che ha portato ad una certa armonizzazione delle regole.

Il diritto nazionale italiano ha risentito moltissimo di queste evoluzioni verificatesi a livello internazionale e a livello europeo. Il convegno analizzerà le principali evoluzioni verificatesi nell'ambito del diritto costituzionale, del diritto amministrativo, del diritto civile e diritto penale, contestualizzando le scelte italiane nell'ambito di una prospettiva di diritto comparato.

Mercoledì 3 giugno

10.00 *Indirizzi di saluto*

Roberto ANTONELLI (Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei)

Bruno CARLI (Presidente della Commissione Ambiente lincea)

Coordina: Barbara POZZO (Lincea, Università dell'Insubria)

10.30 Tullio SCOVAZZI (Università di Milano-Bicocca): *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale*

11.00 Raffaele SABATO (Corte dei Diritti dell'Uomo - Strasburgo): *Il diritto dell'ambiente davanti alla Corte dei Diritti dell'Uomo*

11.30 Marco ONIDA (Direzione Generale Ambiente - Commissione EU): *Le politiche dell'Unione Europa nel settore ambientale*

12.00 Gilberto PICHETTO FRATIN (Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica)

12.15 Massimo LUCIANI (Linceo, Corte Costituzionale): *La giurisprudenza costituzionale in materia di ambiente*

12.45 Intervallo

14.30 Emanuele BOSCOLO (Università dell'Insubria): *La tutela dell'ambiente nel diritto amministrativo*

15.00 Maria Rosaria MAUGERI (Università degli Studi di Catania): *I nuovi strumenti di diritto privato nella tutela ambientale*

15.30 Coffee break

15.50 Alberto GARGANI (Università degli Studi di Pisa): *Il diritto penale e l'ambiente*

16.20 Barbara POZZO (Lincea, Università dell'Insubria): *Alcune conclusioni di diritto comparato*

16.40 Discussione

ROMA - PALAZZO CORSINI - VIA DELLA LUNGARA, 10
Segreteria del convegno: convegni@lincei.it - <http://www.lincei.it>

Tutte le informazioni per partecipare al convegno sono disponibili su:
<https://www.lincei.it/it/manifestazioni/xliii-giornata-dellambiente-il-diritto-dellambiente>

Per partecipare al convegno è necessaria l'iscrizione online
Fino alle ore 10 è possibile l'accesso anche da Lungotevere della Farnesina, 10
I lavori potranno essere seguiti dal pubblico anche in streaming

L'attestato di partecipazione al convegno viene rilasciato esclusivamente a seguito di partecipazione in presenza fisica e deve essere richiesto al personale preposto in anticamera nello stesso giorno di svolgimento del convegno

La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale

Tullio SCOVAZZI (Università di Milano-Bicocca)

- La tutela dell'ambiente da fenomeni di inquinamento che attraversano una frontiera, in quanto causati da attività condotte nel territorio di uno Stato che danneggiano l'ambiente nel territorio di un altro Stato (**divieto di inquinamento transfrontaliero**).

- Prima applicazione della norma nella sentenza arbitrale dell'11 marzo 1941 nella controversia sulla *Fonderia di Trail*. Sua conferma in altre pronunce (parere del 1996 sulla *Legalità della minaccia o dell'uso di armi nucleari*; sentenza del 2010 sulle *Cartiere sul fiume Uruguay*; sentenza del 2015 su *Certe attività condotte dal Nicaragua nell'area di confine*).

- Ampliamento del contenuto della norma alle attività che si svolgono a partire da mezzi mobili sottoposti alla giurisdizione di uno Stato (navi, aeromobili, oggetti spaziali) e a tutela degli spazi non sottoposti alla sovranità di alcuno Stato (alto mare, Antartide spazio extra-atmosferico).

- Il problema del risarcimento del danno ecologico, vale a dire del danno alla qualità dell'ambiente naturale in sé, che non può essere valutato con precisione in termini monetari (sentenza del 2018 sul *Risarcimento dovuto dalla Repubblica del Nicaragua alla Repubblica di Costa Rica*).

- La tutela dell'ambiente da attività umane che mettono in pericolo in modo irreversibile gli equilibri naturali che consentono il mantenimento della vita sulla Terra (**divieto di inquinamento globale**).

- Primo enunciato di tale tipo di rischi nel rapporto *Our Common Future* (1987). I rischi globali (ad esempio, l'assottigliamento della fascia d'ozono o il riscaldamento atmosferico) derivano da fonti situate indistintamente nel territorio di tutti gli Stati e minacciano di ledere tutti gli Stati, essendo impossibile determinare con precisione quale Stato sia il responsabile e quale la vittima. La cooperazione internazionale può solo avvenire ai fini della prevenzione di tali rischi e della mitigazione dei loro effetti, dato che i danni avrebbero una dimensione tale da oltrepassare qualsiasi possibilità di risarcimento.

- I principi enunciati al riguardo nella Dichiarazione di Rio de Janeiro su Ambiente e Sviluppo (1992), in particolare il principio dello sviluppo sostenibile, il principio precauzionale, il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, e le difficoltà nella loro attuazione, con particolare riguardo ai trattati mondiali sul riscaldamento atmosferico: Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (1992), Protocollo di Kyoto (1997) e Accordo di Parigi (2015).

- L'obbligo di cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente e il suo contenuto (obbligo di condotta e non di risultato).

- Il diritto umano a un ambiente pulito, salubre e sostenibile (risoluzione 76/300 del 2022 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite): aspetti sostanziali e procedurali.

- L'attuale situazione di crisi del diritto internazionale dell'ambiente, come posta in evidenza dal principio di non regressione, e la riaffermazione di tale diritto, come enunciata nei pareri consultivi del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare (2024) e della Corte Internazionale di Giustizia (2025).

La tutela dell'ambiente nel diritto amministrativo

Emanuele BOSCOLO (Università dell'Insubria)

I

I prodromi più risalenti della vicenda che sfocerà nella legge 346/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, possono rintracciarsi nella prime battaglie conservazioniste a difesa delle 'bellezze naturali' (meritevoli di tutela in ragione dell'eccezionale valore estetico e per i nessi con la cultura e la storia patria). Seguirà l'istituzione dei primi grandi parchi per la conservazione della fauna, della flora e delle rarità geologiche. Nel decennio che precedette l'istituzione del Ministero, nella dottrina amministrativistica, si registrarono innovative riflessioni di ordine teorico sulla nozione di ambiente (da tenere distinta da quelle di paesaggio e di territorio, e da configurare unitariamente, a fronte della frammentazione delle norme sulle diverse forme di inquinamento). Sul versante giurisprudenziale si susseguirono pronunce giurisdizionali tese a profilare la configurabilità di un interesse 'diffuso', azionabile da soggetti associativi (Italia Nostra), e del diritto di ciascuno a vivere in un ambiente salubre. In parallelo, la Corte dei Conti elaborò la teoria danno all'ambiente come danno al patrimonio pubblico. Posizioni che costituirono parte del retroterra culturale su cui poté poggiare, anche sull'onda del disastro di Černobyl, l'istituzione del Ministero dell'Ambiente (preceduta nel 1983 dalla designazione di un ministro senza portafoglio per l'ecologia).

La legge muoveva da una considerazione unitaria del fenomeno ambientale e profilava i primi strumenti di tutela (in particolare, la VIA), introduceva uno strumento per perseguire (da parte dello Stato) il risarcimento del danno ambientale, con azione proponibile di fronte alla giurisdizione ordinaria, e dischiudeva lo spazio per una proto-democrazia ambientale (pubblicità delle informazioni e accesso generalizzato ai documenti sull'ambiente, legittimazione procedurale e processuale delle associazioni ambientaliste riconosciute). Negli anni immediatamente successivi, la Corte costituzionale ha concorso decisamente al consolidamento della nozione (unitaria) di ambiente e, sul piano dell'organizzazione, al Ministero si è affiancata la rete delle agenzie che compongono oggi il Sistema nazionale di protezione dell'ambiente.

Nei quattro decenni che separano dalla legge, il diritto dell'ambiente ha consolidato un proprio statuto disciplinare (pur mantenendo un rapporto stretto con il diritto amministrativo, dal quale mutua una serie di principi e di strumenti). Basti dire che è intervenuta, nel 2006, una codificazione, peraltro parziale (restano cioè fuori dal perimetro codicistico innumerevoli e significative discipline settoriali). Sulla trama della codificazione si è quindi innestata una serie di principi di derivazione sovranazionale (sviluppo sostenibile, prevenzione, precauzione, correzione alla fonte dei danni all'ambiente, 'chi inquina paga'), che hanno consentito alla giurisprudenza riletture dei diversi istituti e settori (dalla responsabilità per danno, alle autorizzazioni ambientali, alle bonifiche e i ripristini, rifiuti, appalti verdi, etc.).

II

Entro il quadro della stagione transizionale che stiamo attraversando (transizione climatica, ambientale, energetica, etc.), con attenzione anche ai primi esiti interpretativi della riforma costituzionale del 2022, sembrano particolarmente significative nella prospettiva del diritto amministrativo talune vicende che concorrono a definire il volto attuale del diritto dell'ambiente. Da un lato, l'estensione di una disciplina di protezione a beni un tempo estranei al perimetro della prima normazione ambientale (acque e, più di recente, suolo-urbano). Dall'altro lato, l'evoluzione subita da alcuni strumenti del diritto ambientale (VIA, VAS), da cui pare possibile ritrarre indicazioni in grado di orientare gli sviluppi del diritto amministrativo. Sullo sfondo di ogni riflessione circa la

condizione attuale del diritto ambientale campeggia, naturalmente, l'imperativo di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni poste dal cambiamento climatico e dalla drammatica (e, all'apparenza, inarrestabile) perdita di biodiversità. Si tratta, in altri termini, di garantire effettività alla "primazia ecologica", come affermato in più occasioni non solo dalla Corte costituzionale ma anche dal Consiglio di Stato (chiamato a giudicare dei difficili bilanciamenti tra paesaggio e ineludibile promozione delle FER: d.lgs. 190/2024). Sul punto, si registrano comunque i ritardi nell'attuazione del Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, approvato nel 2023; la Regione Lombardia si è dotata di una legge (l.r. 11/2025) imperniata sui due pilastri della mitigazione (per ridurre le emissioni climalteranti) e sull'adattamento (per aumentare la resilienza dei sistemi naturali e socio-economici) e, di recente, ha tradotto e contestualizzato una serie di linee operative in una ha recentemente approvato una Strategia regionale per l'adattamento al cambiamento climatico (in cui risalta la scelta di favore 'patti territoriali di sostenibilità) e forme di perequazione territoriale (già sperimentate nel PTM approvato da Città metropolitana di Milano, in cui si riscontra una forma di pagamento dei servizi ecosistemici).

Guardando al diritto interno, e operando una selezione tra i possibili temi di indagine, si coglie come la vicenda di qualificazione delle acque (dolci) quale risorsa ambientale (l. 36/1994) sia il risultato di una riconcettualizzazione giuridica (con pochi eguali), operata in anticipo sulle direttive europee. Secondo una secolare tradizione, le acque erano considerate un bene produttivo (e suscettibili del massimo sfruttamento). E' stata invece riconosciuta la natura di bene ambientale scarso: le acque costituiscono una matrice produttiva di fondamentali servizi ecosistemici (regolazione del clima, etc.), da preservare e gestire solidalmente, con garanzia (tramite un efficiente SII, di cui pure si occupa il Codice) del consumo idropotabile. Dietro l'affermazione di una generalizzata demanializzazione funzionalizzata (che supera la tradizionale dicotomia acque pubbliche - acque private di derivazione romanistica) si coglie il senso dell'attribuzione all'amministrazione di un bene comune (categoria che si affaccia per la prima volta nel nostro ordinamento) in funzione 'custodiale' (il soggetto pubblico è preposto a garantire la preservazione del bene), entro un modello che vede il ritaglio di spazi (sempre crescenti) per forme di partecipazione e cogestione comunitaria (contratti di fiume, sulla scia delle consolidate esperienze francesi e belghe, archetipo da cui derivano contratti di rete ecologica, di zona umida, di paesaggio, etc., dietro i quali si coglie la maturazione di una coscienza di luogo delle comunità e la concreta incidenza della sussidiarietà orizzontale). Con la l. 36/1994 (poi recepita nel Codice e sulla decisiva spinta della Direttiva 2000/60/CE) il modello di gestione della risorsa, tradizionalmente imperniato sulla figura della concessione, è stato ridisegnato a favore della pianificazione a scala di distretto idrografico, orientata alla compatibilizzazione degli usi con le prevalenti istanze di salvaguardia degli ecosistemi idrici (in tal senso, da ultimo, C. cost. 57/2026: in merito all'irriducibilità da parte della Regione del cd. deflusso ecologico, ossia del quantitativo non comprimibile di flusso che deve rimanere in alveo al fine di garantire il funzionamento ecosistemico). I primi piani di gestione distrettuali segnano una svolta nel panorama ricostruttivo del potere di pianificazione: si tratta di strumenti che poggiano su un apparato conoscitivo in funzione oggettivante (una caratterizzazione eco-idraulica dei singoli corpi idrici presenti nel distretto, con indicazione dello stato quanto-qualitativo e degli obiettivi da perseguire), da cui discendono stringenti vincoli di coerenza sulla componente previsionale (con forte riduzione della tradizionale discrezionalità pianificatoria) e previsione di revisioni cicliche. Del pari la figura concessoria, centrale nel diritto amministrativo generale, un tempo emblema di stabilità per la lunga durata, viene ripensata quale provvedimento attributivo di un diritto di sfruttamento in condizione di ineliminabile incertezza circa l'effettiva disponibilità, istantanea e

permanente, della risorsa assegnabile. Come concretamente verificatosi in occasione delle ormai ricorrenti crisi idriche localizzate (uno degli effetti più tangibili del cambiamento climatico, con conseguenze amplificate anche dalla inadeguatezza della capacità di invaso e dalle persistenti perdite delle reti), occorre flessibilizzare le assegnazioni, senza che i concessionari possano pretendere ristori, in ragione della natura *ab origine* elastica del rapporto, quale unica possibile risposta alla sempre più marcata instabilità dei cicli idrologici.

Con un percorso rimasto estraneo al diritto ambientale in senso strettamente disciplinare, la legislazione urbanistica regionale nell'ultimo decennio e una generazione di piani urbanistici contenitivi hanno assunto il suolo extraurbano (un tempo semplicemente zona agricola) quale bene comune in appartenenza parcellizzata e matrice ambientale (per i servizi ecologici che garantisce e con il favore della Corte costituzionale: C. cost. 179/2019). La disciplina di tutela del suolo resta affidata agli strumenti del governo del territorio, corredati da analitiche contabilità ambientali e sottoposti a VAS (*infra*). Eppure, dopo un decennio, si impone un *reframing*: già prima della recente Direttiva *Soil Monitoring*, era emersa l'esigenza di superare le logiche meramente territoriali per considerare analiticamente l'intera gamma dei servizi offerti dalle diverse tipologie di suoli (percorsi dalle reti ecologiche, al centro della proposta di Piano nazionale di ripristino della natura, in prima attuazione della *Nature Restoration Law*), esposti a pressioni (che vanno oltre l'impermeabilizzazione edificatoria), degradazioni, dissesti, salinizzazioni, etc. Ne consegue la prospettazione di politiche che coinvolgono l'agricoltura e altri settori (come segnalato da uno dei capitoli centrali della citata Strategia Nazionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico).

Sempre nel governo del territorio (la cui frontiera con il diritto ambientale si è fatta ormai porosa, come dimostra la trasversalità dei principi dettati dall'art. 3 del Codice), è maturata la consapevolezza della necessità di interventi di riequilibrio ambientale nei tessuti urbani ove si registrano bolle di calore che incidono direttamente sulla salute dei soggetti più vulnerabili (è una delle più evidenti sfaccettature del tema *one health*), scarsa qualità dell'aria, criticità di drenaggio delle acque meteoriche, etc. Su questo versante, secondo un approccio trasformativo (diverso dalla tutela), si registrano piani (Milano, Parma) che impongono neutralità carbonica, climatica e idrologica nelle trasformazioni (per contro, la Direttiva 'Case Green' (UE) 2024/1275 – EPBD IV, il cui termine di recepimento è scaduto il 29 maggio scorso, vede l'Italia destinataria di due procedure di infrazione). Altri piani impongono *Nature Based Solutions*, dispongono densificazioni solo in corrispondenza del trasporto pubblico locale (Bologna: *Transit-Oriented Development*), incentivano depavimentazioni, etc. L'urbano, in altri termini, è il luogo in cui si gioca una sfida decisiva per la sostenibilità. In questa prospettiva la rigenerazione urbana (di cui si parla in termini enfatici da un decennio) deve garantire, non solo nelle parti più attrattive e 'luccicanti' delle città, interventi in grado (C. cost. 51/2025) di garantire risultati non solo sul piano del rinnovo del patrimonio edilizio esausto ma anche sul fronte ambientale e sociale e, nel far ciò, deve favorire una transizione 'giusta' nell'urbano (si parla in proposito di giustizia spaziale), tesa cioè ad evitare (ulteriori) gentrificazioni e ad allontanare lo spettro di città climaticamente segmentate, con sempre più accentuata marginalizzazione delle periferie abbandonate dalle politiche. La rigenerazione urbana ripensata in questa prospettiva, distante dalla stagione dei programmi complessi e del rinnovo della città 'per parti', si configura dunque quale strumento essenziale di una funzione di recupero di adeguati livelli di urbanità, in parallelo con le citate azioni per il ripristino delle connessioni ecosistemiche.

III

La VIA, introdotta dall'art. 6 della legge 349/1986 e figura-cardine nell'impianto della legge, nasce come procedimento di controllo *ex ante* su progetti di particolare impatto. La disciplina di questo istituto è stata oggetto di rilevanti innovazioni (specie dopo il recepimento della direttiva 2014/52/UE) e di un progressivo affinamento delle tecniche di analisi delle diverse tipologie di impatti. Il profilo che merita una sottolineatura attiene al riconoscimento della possibilità per l'amministrazione di corredare l'atto conclusivo della valutazione con delle articolate 'condizioni ambientali' (le condizionalità sono rapidamente divenute un elemento strutturale dei provvedimenti ambientali). La VIA (che incorpora in taluni casi una VIS, valutazione di impatto sanitario, o una VINCA) oggi è strettamente integrata nel procedimento autorizzatorio (e, anzi attrae a sé i procedimenti correlati: PAU e PAUR) e, soprattutto, ha assunto la struttura di un provvedimento 'a fattispecie aperta', con effetti che si proiettano, grazie alle successive tornate di monitoraggi, sulla fase di realizzazione e di esercizio dell'opera e dell'attività. Le condizioni ambientali consentono l'imposizione di adeguamenti (obblighi equivalenti, innesto di nuove tecnologie, etc.) tesi a fronteggiare risposte ambientali non prevedibili *ex ante*. La VIA si è dunque trasformata in un dispositivo funzionale all'assunzione di decisioni in condizioni di ineliminabile incertezza, in grado di accompagnare il ciclo di vita dell'opera o dell'iniziativa, onde imporre eventuali adeguamenti, correzioni, compensazioni, etc.

La VAS – in nome del principio di integrazione – consente l'introduzione dell'interesse ambientale entro i procedimenti di pianificazione, superando l'idea dell'ambiente quale valore con cui verificare *ex post* e *ab externo* il progetto di piano formulato sulla base dei soli interessi settoriali (e l'interesse ambientale entra nella sequenza pianificatoria con un 'peso' rafforzato). La VAS fornisce anche indicazioni innovative circa il metodo di decisione razionalizzante fondato sulla aggregazione, il confronto e la discretizzazione di più scenari, da cui deriva un progetto di decisione fortemente vincolante per il decisore (si parla di una conoscenza 'diagnostica'), che riduce significativamente la tradizione discrezionalità pianificatoria e estende i margini di sindacabilità.

Questi strumenti si inseriscono in un più generale processo teso al superamento dell'originaria idea del provvedimento amministrativo a struttura rigida, teso a predeterminare effetti di lungo periodo, sulla base delle sole conoscenze raccolte nella fase preparatoria. Anche in ragione della consapevolezza del particolare statuto non riduzionista dell'ecologia degli ecosistemi (avveduta della complessità di sistemi fortemente dinamici non riducibili a dimensioni completamente misurabili e controllabili) e dei conseguenti limiti di predicibilità, è necessario che le conoscenze continuino a sedimentarsi incrementalmente e siano in grado di orientare gli adattamenti di decisioni (piani, autorizzazioni, concessioni, etc.) che presentano sin dall'emanazione carattere flessibile, duttile a revisioni (cicliche o straordinarie), preordinate alla minimizzazione degli effetti perturbativi sull'ambiente e – come accade nell'AIA (altra figura che ha innovato il diritto ambientale) – alla conformazione ai progressi tecnico-scientifici (esempio operativo di reale 'ascolto' della scienza).

Queste procedure atualizzano e rilanciano (anche in forme aggiornate alla digitalizzazione: *digital twin*) la radice partecipativa già presente nella legge. Dalla diffusione di sintesi non tecniche (che devono esprimere concetti tecnici con lessico comprensibile: preconditione per una partecipazione consapevole e diffusa) e impongono una spiegabilità delle decisioni e degli esiti dei monitoraggi successivi. Da queste procedure passa inoltre il recupero della partecipazione del 'chiunque' (art. 24 Codice), con finalità non difensiva bensì di apporto di conoscenze e valutazioni soggettive e possibilità attivazione di inchiesta pubblica (in superamento del limite della natura documentale che connota il modello di partecipazione disegnato dalla l. 241/1990 e della 'freddezza' verso il dibattito pubblico che traspare dalla disciplina dei contratti pubblici).

Una possibile conclusione può risolversi nella presa d'atto di una duplice traiettoria. In nome di obiettivi di semplificazione (per garantire interessi economici), l'incidenza delle valutazioni ambientali (e dell'amministrazione preposta alla cura dell'interesse ambientale) subisce sistematiche compressioni: silenzio-assenso; forme semplificate e accelerate di conferenze dei servizi, dimezzamento dei termini (da ultimo, l. 26/2026 in tema di data center), etc. In altri casi, le semplificazioni (come nella disciplina degli impianti FER) sono tese ad arginare resistenze locali (conseguenze anche di distorsioni cognitive, innescate dal disallineamento tra le scale spaziali e temporali degli interventi previsti, localizzati e contingenti, e quelle degli effetti, spesso a scala più estesa e proiettati in avanti nel tempo) e tensioni tra istanze di decarbonizzazione (con target da raggiungere) e valori ambientali (qualità dei suoli, produzione agricola, etc.) e paesaggistici.

In altri casi, il diritto ambientale continua a rappresentare un laboratorio di sperimentazioni: si pensi all'utilizzo degli strumenti di mercato in termini complementari con quelli comando-controllo, al *nudging*, al coinvolgimento delle comunità (le CER, per fare un altro esempio, ma anche le ASFO e i domini collettivi rivalutati in chiave ambientale dalla l. 168/2017). Il diritto ambientale continua dunque a rappresentare – come in passato – un vettore di nuovi valori e modelli: la centralità della funzione conoscitiva proiettata nella durata, il provvedimento 'aperto' e adattivo, rivedibile per consentire riallineamento a fronte di decisioni in contesti di incertezza, l'ascolto della scienza quale presupposto per la revisione delle decisioni (con garanzie procedurali nel rapporto con i privati entro 'tornate' revisionali, etc.). Un fattore di innovazione che sollecita costantemente l'adeguamento del diritto amministrativo.

Il diritto penale e l'ambiente

Alberto GARGANI (Università degli Studi di Pisa)

L'intervento è strutturato in tre parti.

La prima ha ad oggetto la sintetica ricostruzione dell'evoluzione del diritto penale dell'ambiente nel nostro ordinamento giuridico: dalle forme originarie di salvaguardia penale indiretta alla tutela formale (o convenzionale) dell'ambiente; dall'avvento del Testo Unico (d.lgs. 152/2006) alle crescenti esigenze di prevenzione e repressione delle fenomenologie di danno all'ecosistema e alle sue componenti, alimentate dalle fonti europee; dalla trasposizione legislativa di predette istanze nel Titolo VI-bis del c.p. alla costituzionalizzazione del bene ambientale e ai suoi riflessi sul piano della tutela penale, per giungere, infine, alle recenti istanze di inasprimento del regime penale sottese a fonti eurounitarie e convenzionali.

Nella parte centrale dell'intervento si mettono a fuoco i modelli di tutela penale adottati nel nostro ordinamento e i corrispettivi referenti di valore; i tratti qualificanti e le "costanti" di tale branca dell'ordinamento penale, tra i quali assume un ruolo preminente e performante la perenne tensione tra il formante giurisprudenziale e quello legislativo; si evidenziano le specificità e le principali criticità che il diritto penale dell'ambiente palesa dal punto di vista fenomenologico e strutturale, avuto riguardo, in modo particolare, alla difficoltà di prova del nesso di causalità nell'ambito dei reati di evento previsti in funzione di contrasto al fenomeno del c.d. inquinamento storico-progressivo e alla controversa rilevanza del principio di precauzione.

Nella terza e conclusiva parte lo sguardo è rivolto alle più recenti linee di tendenza dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in chiave politico-criminale, nonché alle

prospettive di ulteriore valorizzazione dello strumento penale in funzione di contrasto al fenomeno globale del mutamento climatico, di supporto allo sviluppo sostenibile e alla c.d. transizione ecologica. In questa direzione, ad assumere rilievo sono sia le crescenti esigenze di autonoma responsabilizzazione delle persone giuridiche, sia la problematica direttrice di tutela penale delle future generazioni, sia le proposte di inclusione del c.d. ecocidio nella categoria dei crimini internazionali.